



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO ESSENZIALE DI PESCA (Art. 10 R.D. 26/02/1928 n. 332)

- Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 24.02.1997
- Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.1998

Art. 1

Sono soggette all'uso civico di pesca tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Moretta.

Art.2

- 1) L'esercizio della pesca è consentito ai cittadini di Moretta ed ai non residenti, in conformità alla statuizione di cui alla sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi civici per il Piemonte la Liguria e la Valle D'Aosta n. 351 del 27/5/1994, purchè muniti di autorizzazione di pesca, secondo le modalità dettate dal presente Regolamento.
- 2) Il pescatore dovrà essere munito della licenza di pesca governativa prescritta dalla legge e di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune o da chi per esso, avente le caratteristiche di cui al comma 8 del presente articolo.
- 3) Il pescatore è tenuto a conoscere le norme di legge in materia di pesca, nonché le prescrizioni del Regolamento Comunale per l'esercizio della pesca nelle acque di uso civico.
- 4) Al fine di consentire il corretto esercizio del diritto ed uso delle acque a fini di pesca il Comune stabilisce un calendario di accesso per i residenti e per i non residenti.
- 5) Ogni pescatore, per il ritiro del tesserino che dà titolo ad esercitare la pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Moretta, è tenuto a concorrere al pagamento di una quota annua, stabilita nella somma di £. 30.000 e di £. 15.000 per i ragazzi di età fino 14° anno compiuto, per fini di ripopolamento, sorveglianza e gestione dei corsi d'acqua. L'entità del detto importo sarà periodicamente determinata dal Comune con deliberazione Giunta.
- 6) Il pagamento della quota è annuale e avverrà direttamente alla associazione pescatori del Comune di Moretta la quale, verificati i requisiti di cui ai commi precedenti, rilascerà il tesserino di cui al comma 2.
- 7) Per anno si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre e la quota è fissa e cioè non riducibile in mensilità.
- 8) Per ottimizzare e censire l'afflusso dei pescatori non residenti, in ordine a monitoraggi e controlli dell'ittiofauna presente nelle acque, il tesserino sarà di colore diverso da quello dei pescatori residenti.

Art. 3

Il Comune di Moretta, delega le funzioni per il ripopolamento e la sorveglianza alla associazione pescatori Comune di Moretta.

Art.4

- 1) La stagione della pesca ha inizio secondo il regolamento provinciale. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della società pescatori, potrà richiedere all'Associazione Provinciale di limitare o modificare il calendario qualora ciò sia richiesto da esigenze di pubblico interesse.
- 2) La pesca non potrà essere effettuata nelle ore notturne, fatto salvo la pesca dell'anguilla.
- 3) Più pescatori sulla riva devono stare ad una distanza non inferiore a 10 m. l'uno dall'altro.
- 4) E' vietata la cattura dei pesci della lunghezza inferiore a quella sotto elencata: Trota marmorata cm. 35, Trota fario cm. 20, Trota iridea cm. 20, Temolo cm. 28, Luccio cm. 35, Carpa cm. 30, Tinca cm. 30, Barbo cm. 20, Cavedano cm. 20. Per la cattura di specie non elencate si fa riferimento alle misure stabilite dalle leggi vigenti.
- 5) Il limite massimo giornaliero di pesca viene fissato per salmonidi e timallidi in 5 capi complessivi. In tale numero non si possono contare più di 3 trote marmorate o temoli.

- 6) Il pesce bianco si può catturare nella qualità non eccedente 2 Kg.
- 7) Il pescatore deve rimettere in acqua il pesce fuori misura.
- 8) I periodi di divieto delle specie protette sono quelli indicati nel Regolamento per la pesca lacuale e fluviale approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486 od in altre disposizioni vigenti e comunque si seguiranno le norme impartite dall'Autorità competente per le acque libere della Provincia di Cuneo.

Art. 5

- 1) La pesca è consentita indistintamente a chiunque ne abbia diritto nei giorni di mercoledì e di domenica, mentre nei rimanenti giorni, ad esclusione del venerdì, è consentita ai soli residenti.
- 2) Sono fatte salve ulteriori chiusure totali di pesca nei giorni e nei periodi stabiliti da ciascun comune per ripopolamenti, secche, inquinamenti e altri eventi che modificano le condizioni ottimali delle acque.
- 3) Il Sindaco su richiesta dell'associazione può chiudere alla pesca tratti di corsi di acqua da stabilire, che verranno indicate da apposite paline, determinandoli come nuove zone di ripopolamento e rifugio o modifica di esistenti zone, o riservarli alla pesca con rilascio (no-kill).
- 4) E' vietata l'occupazione stabile dei posti di pesca o di tratti di sponde che si protraggono oltre la giornata.
- 5) Nell'intera giornata di ogni venerdì è vietata la pesca in tutte le acque pubbliche scorrenti nel territorio di Moretta per consentire il ripopolamento.

Art. 6

Zona di ripopolamento-

La zona di ripopolamento è quella indicata nell'allegata planimetria in scala 1 : 5.000 e riguarda un tratto del fiume Po in zona Ceresole così come individuato dalla delibera C.C. n° 7/88.

In zona di ripopolamento è vietata la pesca di ogni specie di pesci per tutto l'anno.

La trasgressione a detto divieto comporta la sospensione per due anni del tesserino di cui all'art.6 del presente Regolamento nonché una sanzione pecuniaria di lire 150.000, elevabile a lire 200.000 se il contravventore non assolverà al pagamento entro il termine di giorni 15 dall'accertamento della violazione o dalla notifica.

Art. 7

Arnesi da pesca ammessi sono:

- la canna da fondo con o senza mulinello;
- la canna da lancio e da mosca in superficie, all'inglese o valsesiana.

E' consentita la pesca con la mosca carnaia "gianin" ma ne è vietata la pasturazione.

E' consentita la pesca con la bilancia "grisol" con la maglia non inferiore a 15 mm. di lato.

Non può essere raccolto il pesce morto per effetto di azioni illecite all'esercizio della pesca (uso di dinamite od altre materie esplosive, prodotti venefici, elettricità ecc.).

Art. 8

E' vietato costruire palizzate, recinti ed altri impedimenti che ostacolano il libero deflusso delle acque e favoriscano passaggi obbligati od altri trabocchetti per i pesci.

Per particolari e comprovate esigenze potranno essere consentite le anzidette opere purchè vengano realizzati particolari accorgimenti atti a favorire il libero passaggio del pesce.

L'esercizio della pesca deve essere svolto nello stato naturale in cui si presenta il corso d'acqua, senza poter apportare opere o manomissioni di qualsiasi genere.

Art. 9

La vigilanza della pesca è affidata alla Polizia Municipale, alle Guardie Forestali, agli agenti di forza pubblica, alle Guardie provinciali e alle Guardie giurate volontarie. Il pescatore nel rispetto delle leggi sulla pesca e sull'uso civico è tenuto a dimostrare agli agenti di cui sopra di essere in regola con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 10

- Sul tesserino per l'uso civico, il pescatore è tenuto a segnare all'inizio della giornata di pesca, la data, ed in seguito, di volta in volta, tutte le catture fatte.
- Il pescatore deve sempre segnare la data del giorno di pesca in maniera comprensibile, senza cancellature di scorta, così che l'esattezza di tutti i dati risulti evidente ad eventuali controlli degli agenti guardiapesca.
- Le annotazioni del pescatore sul tesserino devono essere fatte con inchiostro indelebile.

Art. 11

Le trasgressioni alle norme di cui alle norme del presente Regolamento, ferme restando le sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di pesca, comportano l'assoggettamento dei titolari dell'uso civico di pesca contravventori alla sanzione specifica della sospensione del permesso di pesca, nelle acque soggette all'uso civico, da tre a sei mesi nel periodo effettivo di pesca, nonchè una sanzione pecuniaria di lire 100.000, alevabile lire 120.000, 150.000 e 200.000 in caso di altrettante circostanze di recidività e acorchè il contravventore assolva alla pena pecuniaria in termini di tempo superiori a 15, 25, e gg. 40 dalla data della contravvenzione.

La durata della sospensione verrà decisa dalla Giunta Municipale su proposta della associazione pescatori. Tutti i proventi che affluiranno nelle casse Comunali per contravvenzioni, risarcimento danni ecc., detratte eventuali spese di accertamento e riscossione, dovranno essere destinati al ripopolamento dei corsi d'acqua ed alla sorveglianza, in aggiunta alle quote versate dai pescatori per il rilascio del tesserino di cui all'art. 2. I nominativi dei contravventori verranno inoltre segnalati per conoscenza alla Provincia di Cuneo e agli altri Comuni titolari di diritto di uso Civico di Pesca.

Art. 12

- 1) Il presente regolamento esecutivo, verrà trasmesso alla Provincia di Cuneo, Assessorato caccia e pesca.
- 2) Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento per la disciplina dell'uso civico essenziale di pesca precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.01.1976 e successive modifiche di integrazioni.